### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

#### 29 settembre 1999

nella causa C-56/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Modelo SGPS SA contro Director-Geral dos Registos e Notaria-do (¹)

(«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali»)

(1999/C 366/20)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-56/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Modelo SGPS SA e Director-Geral dos Registos e Notariado, con l'intervento del Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 3, 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata con direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che gli onorari riscossi per la redazione di un atto notarile che attesta un'operazione prevista dalla direttiva, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti statali e che gli onorari sono in parte versati allo Stato per finanziare talune funzioni di quest'ultimo, costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva.
- 2. Gli onorari dovuti per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali sono, qualora costituiscano un'imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, vietati in linea di principio in forza dell'art. 10, lett. c), della stessa direttiva.
- 3. Un diritto riscosso per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale sociale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali, come gli onorari di cui alla causa principale, il cui importo

aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto, non ha carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303.

4. L'art. 10 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, attribuisce ai singoli diritti di cui possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali.

(1) GU C 113 dell'11.4.1998.

### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

nella causa C-179/95: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Scambio di contingenti di pesca — Annullamento»)

(1999/C 366/21)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-179/95, Regno di Spagna (agenti: signor A. Navarro González e signora R. Silva de Lapuerta), contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J. Carbery e G.L. Ramos Ruano), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: signor T. Van Rijn, e signora B. Vilá Costa), avente ad oggetto l'annullamento del punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.

- IT
- 2. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
- 3. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 208 del 12.8.1995.

# Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 settembre 1999

(Causa C-334/99)

(1999/C 366/22)

Il 9 settembre 1999, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungs-direktor presso il ministero federale delle Finanze, Referat E C 2, D-53117 Bonn, e dall'avv. Jochim Sedemund, D-10117 Berlino, con domicilio eletto presso il signor Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat presso il ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare nulli gli artt. da 4 a 7 della decisione della Commissione 8 luglio 1999, numero K(1999) 2264 endg., relativa agli «aiuti di Stato che la Germania ha concesso alla società Gröditzer Stahlwerke GmbH e alla sua filiale Walzwerk Burg GmbH»;
- 2) obbligare la Commissione a trasmettere alla Corte, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, tutti gli atti, a partire dal 1994, concernenti detto procedimento in materia di aiuti di Stato e a consentire alla ricorrente di prenderne visione;
- 3) condannare la Commissione alle spese di causa.

# Motivi e principali argomenti

- Composizione irregolare della Commissione: alla data di adozione della decisione uno dei Commissari si trovava «in congedo», circostanza non prevista nel Trattato, e la trasmissione del suo settore di competenza ad un altro Commissario ha comportato che egli non ha più potuto esercitare le sue funzioni; pertanto, il numero dei Commissari legittimati a decidere era di fatto ridotto a diciannove.
- Violazione del dovere di speditezza, dei principi fondamentali in materia di sana amministrazione e della certezza del diritto: la Commissione, sebbene informata con lettere di notifica del 1994 e del 1995 in ordine a misure di finanziamento già eseguite o solo progettate, ha alimentato per tre anni il legittimo affidamento del governo federale e dell'impresa interessata che non si sarebbe opposta alla

partecipazione statale al finanziamento della ristrutturazione in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. In ogni caso, è esclusa la richiesta di restituzione delle sovvenzioni già concesse prima della fine del 1995, perché la Commissione, fino all'agosto 1997, data in cui ha avviato il procedimento in materia di aiuti di Stato, ha fatto trascorrere più di tre anni durante i quali non ha mai affermato che le informazioni fornitele non fossero sufficienti. Anche riguardo ai notificati progetti di sovvenzione statale, la Commissione non ha mai fatto riferimento, prima dell'agosto 1997, al divieto risultante dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE (nella versione anteriore al Trattato di Amsterdam) ovvero dall'art. 6, n. 4, quarto comma, del quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica o dall'art. 6, n. 4, primo comma, del sesto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica.

- Violazione del dovere di motivazione.
- Errata applicazione del Trattato CECA alla valutazione dell'anticoncorrenzialità della produzione al di fuori della CECA: la Commissione fonda la sua decisione su un presunto pericolo di spillover anziché sull'effettivo accertamento di un uso spoporzionato di risorse aziendali nell'ambito della CECA; la Commissione non prende in adeguata considerazione un parere dei revisori dei conti che prova il contrario.
- Errata valutazione del sostegno agli investimenti ai sensi del quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica: la Commissione si contraddice quando fa valere che gli aiuti in oggetto non sono stati notificati nel termine dovuto, in quanto essa stessa ha invitato il governo federale a ritirare la notifica nei termini. In ogni caso, nemmeno la violazione meramente formale di un dovere di denuncia autorizza la richiesta di restituzione definitiva, se non si è proceduto a verificare la legittimità sostanziale degli aiuti.
- Errata valutazione del sostegno agli investimenti al di fuori della CECA: poiché nella stessa decisione la Commissione ha riconosciuto che in materia di sostegno agli investimenti va operata una netta distinzione tra l'applicazione del Trattato CE e del Trattato CECA, il suo richiamarsi ai criteri di autorizzazione di cui al Trattato CECA e al quinto codice sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica è illegittimo. Inoltre, le attività CE della Gröditzer Stahlwerke non riguardano neppure un «settore sensibile» a norma del regolamento sull'amministrazione fiduciaria citato dalla Commissione o degli orientamenti della Commissione in materia di ristrutturazioni. La «normativa quadro per taluni settori siderurgici cui non si applica il Trattato CECA» (1), citata dalla Commissione nella motivazione, non contiene nessun criterio sostanziale di valutazione per gli aiuti a favore dei settori siderurgici descritti in detta normativa e dettagliatamente delimitati gli uni dagli altri.

Nell'effettuare la dovuta valutazione esclusivamente sulla base dell'art. 87, n. 3, del Trattato CE, la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale, avrebbe dovuto applicare al caso di specie i criteri di approvazione che ha applicato in numerosi casi analoghi di misure di ristrutturazione e, in particolare, in svariati casi analoghi di competenza del Treuhandanstalt/BvS nonché nei casi Société Marseillaise de Crédit (²) e Olympic Airways (³).